



29876-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1060/2020
LUCA PISTORELLI		UP - 15/09/2020
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	R.G.N. 27696/2019
ELISABETTA MARIA MOROSINI		
PAOLA BORRELLI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

## **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del 13 settembre 2016 emessa del Tribunale di quella stessa città, che aveva condannato (omissis) per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 223 L.F., commesso mediante condotte di distrazione dei beni della fallita (omissis) Srl. e di tenuta della relativa contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonché mediante operazioni dolose atte a cagionarne il fallimento.

2. Ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore d'ufficio ed eccepisce, con un unico, articolato, motivo, l'*error in procedendo* in cui sarebbero incorsi i giudici di merito non facendo corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, commi 3 e 4, cod.proc.pen.. Tale violazione, sostanziatasi nell'omesso avviso al difensore di ufficio - designato a seguito della rinuncia dei difensori di fiducia dell'imputato - della data dell'udienza preliminare, celebratasi alla presenza di sostituti processuali, nominati ex art. 97, comma 4, cod.proc.pen., e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, aveva determinato l'invalidità di tutti gli atti processuali successivi all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per violazione del principio di immutabilità della difesa anche d'ufficio, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'imputato.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Il diritto vivente ha ripetutamente affermato che l'avviso al difensore è dovuto a chi ha tale qualità nel momento in cui l'atto è disposto dall'ufficio giudiziario e non anche a chi l'acquista successivamente (Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438; Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, 27/05/2010, Lasala, Rv. 246909): ciò in quanto: <<con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria>> (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600).



Sulla scia di tali autorevoli indicazioni interpretative, in seno alla giurisprudenza di legittimità, si è, dunque, andato consolidando l'orientamento – cui il Collegio intende senz'altro dare seguito – secondo il quale: <<Le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, d'ufficio o di fiducia, al momento in cui se ne dispone l'inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato>> (Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013 - dep. 03/02/2014, Di Cavolo, Rv. 258839; Sez. 3, n. 20931 del 11/03/2009, P.M. in proc. Fanin, Rv. 243864; Sez. 6, n. 27059 del 27/05/2008, Skuqi, Rv. 240582).

Ineccepibile è, dunque, la motivazione che sostiene il rigetto dell'eccezione sollevata dal difensore d'ufficio dell'imputato, nella parte in cui questi ha lamentato di non avere ricevuto, contestualmente alla sua nomina, l'avviso dell'udienza preliminare, già notificato ai rinunciati difensori di fiducia.

2. Con riferimento, poi, all'ulteriore profilo di censura, riguardante la mancata notifica al difensore di ufficio, previamente nominato ma non comparso nel corso dell'udienza preliminare, del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti dell'imputato, deve escludersi che dalla dedotta omissione sia scaturita l'invalidità degli atti processuali successivi, posto che l'art. 429, comma 4, cod.proc.pen. prevede che il decreto che dispone il giudizio sia notificato esclusivamente all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 424 cod.proc.pen..

3. Va rilevato d'ufficio, invece, che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di cui all'art. 216, ultima comma, L.F., quanto alla previsione di pene accessorie di durata fissa decennale per tutti coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta, e che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.. Poiché la valutazione da ultimo indicata è estranea alla cognizione del giudice di



legittimità, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, per la parte relativa, con rinvio al giudice di merito.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento<sup>ento</sup> della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 15/09/2020.

Il Consigliere estensore

Irene Scordamaglia

*Irene Scordamaglia*

Il Presidente

Maria Vessichelli

*Maria Vessichelli*

